

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

N. 82
del 31-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Rideterminazione delle indennita' di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della legge n. 234/2021.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio, alle ore 19:30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Fregonese Luciano	Sindaco	P
Geronazzo Pierantonio	Vicesindaco	P
Bertelle Martina	Assessore	P
Falcade Giorgia	Assessore	P
Vettoretti Anna	Assessore	P

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Michela Scanferla.

Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il

comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 30 gennaio 2015 avente ad oggetto *Determinazione indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali* che ha confermato, per le motivazioni esposte in premessa, in attesa del decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, le indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli altri membri della Giunta comunale nelle seguenti misure:

- € 2.928,31 indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco;
- € 1.610,57 indennità mensile di funzione da corrispondere al Vicesindaco;
- € 1.317,74 indennità mensile di funzione da corrispondere agli assessori;

VISTA la delibera del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente Stato-Regioni che ha definito il trattamento economico dei Presidenti delle Regioni nell'importo di euro 13.800,00 mensili;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori, verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL legge di

bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione del comune di Valdobbiadene è pari a 10.107 abitanti (dato al 31 dicembre 2021);

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 28 dicembre 2021;

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione del Consiglio comunale 28 aprile 2022, n. 19, avente ad oggetto *Assestamento generale 2022 e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024*, è stata stanziata in bilancio la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, tenendo conto della gradualità prevista dal menzionato comma 584, 1° periodo, e prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

RITENUTO di conformarsi alle richiamate disposizioni della legge di bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili e gli aumenti dal 1° gennaio 2022 previsti con la gradualità di cui al 1° periodo del citato comma 584;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 24 febbraio 2022, ad oggetto Piano esecutivo di *gestione delle performance 2022 2024*;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- parere favorevole del Responsabile del servizio, dr. Santino Quagliotto, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate, nonché in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DETERMINA

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022,

l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco, nonché del Vicesindaco e degli Assessori (con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119), nella misura prevista dal comma 583 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come di seguito precisato:

carica	percentuale sull'indennità del sindaco	indennità spettante dal 1° gennaio 2022	indennità spettante dal 1° gennaio 2023	indennità spettante dal 1° gennaio 2024
sindaco	100%	3.473,57	3.752,26	4.140,00
vicesindaco	55%	1.910,46	2.063,74	2.277,00
assessori	45%	1.563,11	1.688,52	1.863,00

- di dare atto che la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024 al capitolo 100660 *Indennità di carica Giunta comunale* codice di bilancio 01.01.1.03.02.01.001, per € 17.502,85 nel 2022, per 26.448,80 nel 2023 e per 38.895,25 nel 2024, oltre all'Irap al capitolo 100220 Irap amministratori comunali, codice di bilancio 01.01.1.02.01.01.001, mentre il maggiore accantonamento della quota annuale trova imputazione al capitolo 830660 *Accantonamento per indennità fine mandato sindaco* codice di bilancio 20.03.1.03.02.01.001;
- di dare atto che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 è previsto al cap. 20001 *Altri trasferimenti statali*, codice di bilancio E.2.01.01.01.001, del bilancio di previsione 2022/2024.

Dichiara la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Luciano Fregonese*

Il Segretario comunale
f.to *Michela Scanferla*

N. 1011 di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 16-06-2022 al 01-07-2022, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 16-06-2022

IL MESSO COMUNALE
f.to

Comunicazione capigruppo consiliari

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 16-06-2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 26-06-2022.

Valdobbiadene,

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene

Il dipendente incaricato